



## **Regolamento Applicativo dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso**

### **GENERAL MUTUA**

**Il presente regolamento è in vigore dal 28 Ottobre 2015**

#### **Art. 1 – Ammissione dei soci**

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso General Mutua (d'ora innanzi indicata come Mutua), in qualità di Soci (d'ora innanzi indicati anche come Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta. Tutte le richieste saranno poi valutate dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche CDA) della Mutua, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Applicativo.

#### **Art. 2 – Modalità di Adesione**

Per l'ammissione alla General Mutua, l'aspirante Socio dovrà:

- a) compilare e sottoscrivere la Domanda di Ammissione redatta su apposito modulo messo a disposizione dalla Mutua, avendo cura di indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico;
- b) provvedere al versamento di una quota associativa una tantum nonché, qualora si intenda aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione dalla Mutua, al versamento del Contributo Aggiuntivo annuale, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- c) nel caso in cui, per alcune categorie di Soci, non sia prevista la compilazione di una apposita Domanda di Ammissione da parte dell'aspirante socio, quest'ultimo potrà presentare richiesta libera di ammissione, in forma scritta, indirizzata alla sede legale della Mutua;

L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua rimane in ogni caso subordinata alla preventiva accettazione della General Mutua, mediante delibera del CDA.

#### **Art. 3 – Iscrizione nel Libro dei soci**

Il Consiglio di Amministrazione, una volta accettata la Domanda di Ammissione, iscriverà il nominativo del nuovo Socio, all'interno del relativo Libro dei Soci, dandone conferma scritta all'interessato. Se il CDA non dovesse accettare, per qualsiasi motivo, la Domanda di Ammissione, comunicherà all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione, le motivazioni della mancata accettazione, a mezzo e-mail, fax o lettera raccomandata.

L'aspirante Socio potrà comunque riproporre una nuova Domanda di Ammissione solo dopo aver rimosso i motivi che hanno determinato la mancata accettazione.

L'iscrizione a Socio decorre dal giorno stesso della delibera del Consiglio di Amministrazione di accettazione della Domanda di Ammissione.



#### **Art.4 - Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo**

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari ed alle comunicazioni dirette ai Soci.

Si impegna inoltre a conoscere e rispettare i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie aggiuntive, ed eventualmente dallo stesso sottoscritti.

La Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore dell'Associato, mediante apposita Area Riservata resa disponibile sul sito internet della Mutua; si impegna inoltre ad inviare all'Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti modifiche dell'organizzazione sociale, messa a disposizione di nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la Mutua medesima. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dall'Associato nell'apposita Domanda di Adesione. Sarà pertanto cura dell'Associato comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali variazioni della residenza, domicilio o e-mail.

#### **Art. 5 – Contributi associativi straordinari**

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione di rimborsi straordinari ai Soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all'autorità decisionale del Cda, il quale valutati gli eventi, potrà deliberare dei rimborsi straordinari a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 6 – Fondi Speciali**

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale che nel resto del Mondo.

#### **Art. 7 - Norme valide per tutte le categorie di Soci aventi diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo**

Tutte le categorie dei Soci indicate nello Statuto della General Mutua sono disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento, anche con riferimento alle relative quote e contributi associativi da versare, ove previsti.

I Contributi Aggiuntivi previsti per l'accesso a specifici Sussidi Sanitari, verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portati alla conoscenza dei Soci al momento della relativa richiesta di adesione a specifici Sussidi Sanitari.

#### **Art. 8 Requisiti necessari per la domanda di adesione**

Non possono essere ammesse in ogni caso le domande di ammissione a Socio, fermo restando le modalità previste ai successivi articoli 9 e seguenti, che siano sprovviste di:

- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- prive di sottoscrizione dell'Associando;



prive dei dati identificativi dell'Associando.

#### **Art. 9 – Ammissione e Quote dei soci Ordinari**

Possono richiedere l'ammissione alla General Mutua, quali Soci Ordinari, tutte le persone fisiche residenti nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta:

- compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la Domanda di Ammissione fornita dalla Mutua;
- pagando una quota associativa una tantum quantificata dalla Mutua in € 25,00 (euro venticinque/00), da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio.

Nella Domanda di Adesione l'Associando potrà inoltre:

- indicare l'eventuale Sussidio Sanitario prescelto provvedendo contestualmente al versamento del relativo contributo aggiuntivo (nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione); ove espressamente previsto, il contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto in rate (semestrali, trimestrali o mensili) previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate mediante rid bancario se previsto;
- indicare gli eventuali familiari beneficiari dei Sussidi Sanitari;
- indicare l'indirizzo e-mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative al rapporto associativo, nonché il recapito telefonico

Qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione dalla Mutua, l'Associato dovrà provvedere annualmente anche al versamento del contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario, ad ogni scadenza annuale. Il valore della quota associativa una tantum e dei contributi aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione degli Associati, potranno essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura della Mutua informarne l'Associato fermo restando il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).

#### **Art. 10 - Ammissione e quote dei Soci Partecipanti**

Possono richiedere l'ammissione alla General Mutua quali Soci Partecipanti, tutte le persone giuridiche che ne facciano richiesta per sé stessi e/o per i Soci Beneficiari:

- sottoscrivendo la domanda di ammissione fornita dalla Mutua;
- versando la quota associativa una tantum per sé e per i soci beneficiari dei quali domanda l'adesione collettiva e indiretta (vedi art. 7 statuto) così determinata:
  - € 500,00 quale quota associativa una tantum per il Socio partecipante;
  - In caso di adesione alla Mutua di una Società cooperativa: € 1,00 per singolo dipendente/iscritto alla cooperativa medesima;

Le quote su indicate potranno essere modificate con delibera del CdA, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura della Mutua informarne il Socio Partecipante entro la data prevista per esercitare il diritto di recesso (60 giorni prima della scadenza annuale).



Mediante l'iscrizione a Socio Partecipante, la persona giuridica potrà mettere a disposizione dei propri Iscritti, dipendenti, i Sussidi Sanitari prescelti fra quelli erogati dalla Mutua in favore dei Soci Ordinari; la messa a disposizione dei Sussidi prescelti in favore dei Soci Beneficiari è in ogni caso subordinato:

- al corretto pagamento, da parte del Socio Partecipante dei relativi contributi aggiuntivi annuali così come sopra determinati;
- al rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 da parte dei propri iscritti in favore della Mutua (l'acquisizione della autorizzazione dovrà essere effettuata a cura del Socio Partecipante).

La Mutua potrà inoltre – in ragione di specifiche esigenze manifestate dal Socio Partecipante – mettere a disposizione dei Soci Beneficiari, Sussidi Sanitari predisposti e studiati ad hoc; in tal caso, la messa a disposizione del Sussidio e l'erogazione delle relative prestazioni saranno subordinati:

- alla formalizzazione di una specifica Offerta in tal senso da parte della Mutua, indicante le principali caratteristiche del Sussidio, il valore del contributo aggiuntivo previsto ed ogni altra e relativa previsione;
- alla relativa e formale accettazione dell'Offerta e delle condizioni ivi contenute da parte del Socio Partecipante;
- al versamento, da parte del Socio Partecipante, dei contributi aggiuntivi previsti.

#### **Art. 11- Ammissione e quote dei Soci Beneficiari**

I Soci Beneficiari, sono tutte quelle persone fisiche iscritte collettivamente e indirettamente dal Socio Partecipante al quale per legge, disposizioni statutarie, contratti collettivi (nazionali, integrativi e locali) di lavoro, regolamenti, accordi e convenzioni aziendali sia attribuito il potere o la facoltà di affidare alla Mutua, per conto del socio beneficiario la costituzione e/o la gestione di fondi sanitari integrativi o, comunque, una forma di assistenza sanitaria integrativa.

I Soci Beneficiari possono usufruire dei sussidi, prestazioni e assistenze mutualistiche, in virtù della partecipazione alla Mutua e del pagamento della quota associativa una tantum nella misura di €1,00 di cui sopra e dei contributi associativi da parte del Socio Partecipante.

Tutti i Soci Beneficiari non potranno sottoscrivere autonomamente la domanda di ammissione a Socio e non saranno tenuti al versamento di nessuna quota associativa; la loro ammissione, pertanto, può avvenire esclusivamente mediante richiesta presentata alla General Mutua da parte del Socio Partecipante ed è in ogni caso subordinata alla deliberazione del CdA della Mutua.

Il mantenimento della qualifica di Socio Beneficiario – nonché la messa a disposizione dei relativi Sussidi e prestazioni – è in ogni caso subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Partecipante.

Le prestazioni previste nel sussidio sanitario sottoscritto fra quelli messi a disposizione e deliberati dalla Mutua saranno erogate solo previo versamento del relativo contributo aggiuntivo previsto. Tali prestazioni sono individuate negli appositi Sussidi Sanitari i quali costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Tutti i contributi aggiuntivi sono definiti e deliberati dal CDA della Mutua e possono essere soggetti a



revisione in base agli andamenti tecnici della Mutua e a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 12 – Convenzioni**

Il Consiglio di Amministrazione della Mutua può stipulare Convenzioni per l'associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti o casse, individuando specifiche modalità di adesione degli associati, specifici Sussidi Sanitari e ogni altra previsione inerente l'adesione e l'erogazione delle prestazioni.

#### **Art. 13 – Decorrenza e durata della iscrizione a libro soci**

Tutte le domande di ammissione che perverranno alla Mutua, saranno valutate dal CDA e decorreranno dal giorno dell'avvenuta delibera del Consiglio medesimo. Il CDA si riunirà e delibererà la qualifica di Socio, per le nuove domande di ammissione entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

La Mutua valuterà solo ed esclusivamente quelle domande di adesione pervenute in originale e che siano complete di tutti i dati richiesti, e per le quali risulti sia andato a buon fine il pagamento delle quote associative e dei contributi (ove previsti).

I contributi aggiuntivi relativi ai Sussidi sanitari hanno valore annuale decorrente dal giorno di delibera del CDA che ha ammesso il Socio (fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Regolamenti Aggiuntivi, Convenzioni, Sussidi Sanitari o delibere del CDA).

L'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da far pervenire presso la sede legale della General Mutua in forma scritta mediante raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza.

Eventuali eccezioni al tacito rinnovo potranno essere disciplinate dalla Mutua nelle Convenzioni o con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 – Limite di età**

Tutte le prestazioni e i servizi oggetto di ogni Sussidio Sanitario della Mutua, saranno messi a disposizione dei Soci senza alcun limite di età.

#### **Art. 15 – Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni sanitarie e ai servizi mutualistici previsti nei Sussidi Sanitari aggiuntivi**

I Sussidi Sanitari aggiuntivi prescelti dal Socio si intenderanno in decorrenza dalle ore 24.00 del giorno della relativa delibera del CdA di ammissione a Socio della Mutua.

Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole conoscenza delle norme relative alle prestazioni aggiuntive relative al Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, che saranno comunque sempre a disposizione dell'Associato nella sede della Mutua.

I Sussidi Sanitari – ed i relativi contributi aggiuntivi – hanno validità annuale. L'adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio. Eventuali eccezioni alla durata ed al rinnovo saranno regolamentati dalla General Mutua nei



Regolamenti dei Sussidi Sanitari, nelle Convenzioni o con apposite deliberazioni della Mutua.

#### **Art. 15 – Pagamento dei contributi associativi**

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato solo attraverso le modalità sotto indicate o diversamente pattuite con apposite deliberazioni, Convenzioni o Sussidi Sanitari aggiuntivi:

- pagamento con ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Società Generale di Mutuo Soccorso General Mutua;
- accredito sul c/c bancario della Società Generale di Mutuo Soccorso;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Mutua non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutua.

#### **Art. 16 – Revoca**

Il sottoscrittore della domanda di adesione alla General Mutua può esercitare il diritto di revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione medesima, inviando lettera raccomandata A/R presso la sede della Società Generale di Mutuo Soccorso General Mutua.

Il sottoscrittore, esercitando il diritto di revoca entro il termine sopra indicato, ha il diritto al rimborso dell'intera quota sottoscritta, corrispondente alla quota associativa una tantum ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario scelto.

Per l'operazione di rimborso, la Società Generale di Mutuo Soccorso storerà dall'importo della quota il costo relativo all'operazione bancaria da effettuarsi, determinato in € 1,50.

In ogni caso il diritto di revoca di cui sopra è riconosciuto al Socio unicamente al momento della presentazione della prima domanda di ammissione; è pertanto preclusa la revoca al momento del rinnovo annuale della qualifica di socio o del Sussidio Sanitario prescelto.

#### **Art. 17 – Recesso**

Il Socio ha diritto di recesso dalla Mutua in qualsiasi momento, inviando raccomandata presso la sede Società Generale di Mutuo Soccorso General Mutua almeno 60 gg. prima della scadenza annuale della qualifica di Socio.

In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Altresì il Socio ha diritto di recedere anche da ogni singolo sussidio sanitario prescelto, che potrà essere esercitato a mezzo raccomandata A/R inviata presso la sede legale della General Mutua almeno 60 giorni prima della scadenza annuale prevista per il proprio sussidio, decorrenti dalla data di delibera.



Qualora il Socio non abbia versato per intero i Contributi Aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti.

#### **Art. 18 – Morte del Socio**

In caso di morte del Socio titolare di un Sussidio Sanitario, la Mutua, che persegue finalità di interesse generale, provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi.

Alternativamente i sussidi saranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal Socio ordinario in vita, secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta. Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

#### **Art. 19 – Familiari del Socio**

Sono aventi diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici i seguenti componenti del nucleo familiare:

- a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con il Socio, purché sia il Socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato more uxorio deve essere data tassativamente comunicazione alla Mutua Soccorso con lettera raccomandata, producendo dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi. Inoltre, qualora la convivenza more uxorio abbia decorrenza successiva alla sottoscrizione del sussidio in formula nucleo, il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cui sopra. All'uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;
- b) i figli, se affidati al Socio con provvedimento dell'autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di durata dell'affido, e i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesimo anno;
- c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del ventiseiesimo anno se studenti a carico, nonché quelli con età superiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

Il rapporto tra la Mutua e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del Socio, con il suo recesso ovvero con la sua esclusione. Gli aventi diritto del Socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Mutua entro il termine massimo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all'evento sino a che non maturino essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di Socio, attraverso il versamento del proprio contributo associativo.

Nel caso in cui vengano meno i componenti del nucleo familiare di cui sopra, i sussidi sottoscritti nella formula Nucleo si riterranno in automatico stipulati nella formula Single.

#### **Art. 20 – Perdita delle prestazioni sanitarie per morosità. Decadenza dalla qualifica di Socio**

Al Socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano:

- a) le prestazioni rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno



del mese in cui è divenuto moroso;

- b) le prestazioni/rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.

Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:

- le prestazioni/rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
- le prestazioni/rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).

In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il Socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione dalla qualifica di Socio e la sua cancellazione dal libro dei Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade dal diritto per qualunque sussidio.

In caso di decesso del Socio, se questo avviene nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal Socio in vita.

#### **Art. 21 – Obbligo di notifica dati**

Al fine di consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie previste nei Sussidi Sanitari, il Socio deve necessariamente notificare, all'atto della richiesta di ammissione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.

Nel caso di variazione del proprio nucleo familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

La Mutua si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

#### **Art. 22 – Documentazione richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie**

La Mutuo Soccorso stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento applicativo e dei singoli Sussidi Sanitari aggiuntivi la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle prestazioni.

Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Mutua può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di erogazione delle prestazioni / servizi richiesti, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria.

Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Mutuo Soccorso agli enti competenti al relativo rilascio. La mancata o incompleta presentazione della documentazione può comportare l'impossibilità di procedere all'erogazione del sussidio richiesto e comporta la decadenza dal diritto al



sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

La richiesta di accesso alle prestazioni dovrà essere sempre presentata nel rispetto delle modalità operative indicate negli specifici Sussidi Sanitari, e mediante l'utilizzo dell'apposita Modulistica messa a disposizione dell'Associato.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003)**

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Mutuo Soccorso ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

#### **Art- 24 – Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione**

Il CDA nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi Regolamenti aggiuntivi allegati, con l'obbligo di comunicare tali modifiche alla prima Assemblea utile dei soci.